




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per alcune categorie di lavoratori

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 11)

N. 10 – 21 maggio 2013



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

**Armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria
dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico
per alcune categorie di lavoratori**

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 11)

N. 10 – 21 maggio 2013

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.: 11

Natura dell'atto: Schema di regolamento

Titolo breve: Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco, e di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP

Riferimento normativo: articolo 24, comma 18, D.L. n. 201 del 2011

Relatore per la Commissione: la Galati

Gruppo: PdL

Relazione tecnica: presente

Assegnazione

Alla XI Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento
(termine per l'esame: 7 giugno 2013)

Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento
(termine per l'esame: 23 maggio 2013)

Unione Sindacale di Base V.V.F.

INDICE

ARTICOLI 1 E 16	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
ARTICOLI DA 2 A 5	6
PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA, VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO PUBBLICO	6
ARTICOLO 6	11
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI	11
ARTICOLO 7	12
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORATORI POLIGRAFICI	12
ARTICOLO 8	14
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTO AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO	14
ARTICOLO 9	15
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORATORI MARITTIMI	15
ARTICOLO 10	17
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – GRUPPO BALLO	17
ARTICOLO 11	18
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – GRUPPO ATTORI	18
ARTICOLO 12	19
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – GRUPPO CANTO	19
ARTICOLO 13	20
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI	20
ARTICOLO 14, COMMI 1 E 2	20
PERDITA DEL TITOLO ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICA ATTIVITÀ LAVORATIVA	20
ARTICOLO 14, COMMI 3, 4 E 5	21
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTROLLORI DI VOLO	21
ARTICOLO 15	22
DEROGHE	22

Unione Sindacale di Base V.V.F.

PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché delle seguenti categorie di personale: spedizionieri doganali, lavoratori di aziende in crisi-poligrafici, personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, lavoratori marittimi, lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti.

Il regolamento costituisce l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011¹.

L'articolo 24 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non solo secondo una progressione indicata dalla norma medesima, ma anche attraverso l'aggancio al mutamento della speranza di vita.

Attraverso tale processo, l'età minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 67 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il requisito contributivo minimo è fissato a venti anni.

La norma interviene anche eliminando la pensione di anzianità, che lascia il posto alla pensione anticipata. Essa si consegue, ad età inferiori a quelle fissate per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata - per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni - una riduzione pari ad 1 punto percentuale fino a due anni e a 2 punti percentuali a partire dal terzo anno. Anche tale requisito contributivo è agganciato al mutamento della speranza di vita ed è, pertanto, suscettibile di ulteriori innalzamenti.

Il comma 18 dell'articolo 24 prevede l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi anche per i regimi e le gestioni caratterizzati da requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). Ai fini dell'adozione di tali misure occorrerà tenere comunque conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti. Si ricorda che al citato comma 18 non erano ascritti specifici effetti di risparmio.

Lo schema di DPR in esame, composto di 16 articoli e di due tabelle, è corredato di relazione tecnica, redatta dall'INPS e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Si segnala che il termine per l'armonizzazione previsto da tale disposizione (31 ottobre 2012) risulta scaduto.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 16

Disposizioni di carattere generale

La norma dispone:

- l'applicazione della disciplina pensionistica previgente l'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 per i lavoratori interessati dal presente provvedimento che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti da quel decreto entro il 31 dicembre 2012 (articolo 1, comma 2);
- la disapplicazione delle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestre mobili)² ai soggetti di cui al presente provvedimento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, maturano i requisiti per il pensionamento previsti dal provvedimento medesimo (articolo 1, comma 3);
- l'applicazione, a tutti i requisiti (anagrafici e di anzianità contributiva) previsti dal provvedimento in esame, della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita³ (articolo 1, comma 4);
- l'efficacia del provvedimento in esame a decorrere dal 1° gennaio 2013 (articolo 16).

La relazione tecnica, pur considerando che alcuni articoli non comportano effetti finanziari di rilievo e che dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, dovrebbero derivare maggiori oneri⁴, afferma che dal complesso delle misure previste nello schema di regolamento derivano effetti di risparmio cumulati pari a circa 1.184 milioni di euro nel decennio 2013-2022, come riportato nella tabella che segue:

² Articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

³ Articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010.

⁴ Cfr. *infra*.

importi in migliaia di euro
risparmi (+) maggiori oneri (-)

	art. 3-5	art. 6	art. 7	art. 8	art. 9	art. 11	art. 12	art. 14	
Anni	Comparto sicurezza	Spedizionieri	Poligrafici	Trasporto pubblico	Marittimi	Attori	Canto	Perdita titolo abilitante	TOTALE
2013	-	-1.094	6.248	-	275	-	-	29	5.458
2014	2.400	-1.026	13.618	-	556	-	104	118	15.770
2015	14.900	-830	17.280	2.212	2.367	42	351	240	36.562
2016	31.700	-828	20.869	19.867	4.216	113	462	366	76.765
2017	56.600	-733	21.517	16.894	4.302	257	576	498	99.911
2018	73.000	-656	24.195	11.329	4.389	377	750	603	113.987
2019	109.200	-571	31.840	28.570	6.388	458	846	680	177.411
2020	121.500	-695	41.992	19.825	8.425	584	876	760	193.267
2021	153.600	-624	34.123	33.338	8.588	866	948	808	231.647
2022	158.900	-571	40.036	23.377	8.751	1.280	1.067	824	233.664

Al riguardo, nel rinviare alle successive schede per l'analisi degli effetti finanziari delle singole norme, si osserva, come già accennato in premessa, che alle misure di armonizzazione in esame (articolo 24, comma 18, del DL 201/2011) la relazione tecnica al medesimo decreto-legge 201 non ha attribuito specificamente effetti finanziari. La presente relazione tecnica, con riferimento allo schema di regolamento in esame, indica effetti di risparmio per il decennio 2013-2022.

Quanto all'indicazione della relazione tecnica secondo la quale il provvedimento "evidenzia risparmi complessivi per circa 1.184 milioni di euro nel decennio 2013-2022", si rileva che tale importo fa riferimento alla somma dei risparmi annuali, come indicati nella tabella sopra riportata. Pertanto, i risparmi annui da iscriverne nei tendenziali dovrebbero essere quelli indicati nella tabella medesima in relazione a ciascun esercizio finanziario, con un effetto a regime dal 2022 di circa 234 milioni di euro. In proposito andrebbe acquisita una conferma, e andrebbe altresì precisato come i medesimi effetti vadano iscritti in relazione ai diversi saldi di finanza pubblica.

In linea generale, si osserva che le quantificazioni contenute nella relazione tecnica, di seguito analiticamente riportate, sono frutto di operazioni non completamente esplicitate da detta RT, in quanto basate su dati riferiti alle singole posizioni dei soggetti interessati.

ARTICOLI da 2 a 5

Personale del comparto sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico

Le norme, in relazione al personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 2), dispongono:

- pensione di vecchiaia (articolo 3): a decorrere dal 1° gennaio 2013, il diritto alla pensione di vecchiaia viene conseguito con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni e, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, con i requisiti anagrafici indicati dalla Tabella A allegata al regolamento in esame; con riferimento ai sottoufficiali, graduati e militari di truppa⁵, ai loro equiparati delle forze di polizia⁶ nonché ai vigili del fuoco⁷, il diritto alla pensione di vecchiaia viene conseguito con i requisiti anagrafici indicati dalla Tabella B allegata al regolamento⁸;
- pensioni anticipate (articolo 4): a decorrere dal 1° gennaio 2013, si ottiene l'accesso alla pensione, indipendentemente dai requisiti anagrafici, con un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi, comprensiva dell'adeguamento alla speranza di vita.

La norma prevede, inoltre, una riduzione percentuale della quota del trattamento calcolata con il sistema retributivo⁹ pari a 1 punto per ogni anno di anticipo di accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni, fino al 31 dicembre 2018, e rispetto all'età di 59 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale percentuale è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a due anni di anticipazione.

La norma prevede un'ulteriore modalità di conseguimento del diritto alla pensione anticipata, caratterizzata da un progressivo innalzamento sia del requisito anagrafico sia di quello contributivo, nel periodo 2013-2020 e, a regime, dal 2021.

In particolare, il diritto alla pensione anticipata si consegue:

- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi (tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni;

⁵ Articolo 627, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo n. 66/2010.

⁶ Articolo 632 del decreto legislativo n. 66/2010.

⁷ Articolo 1 del decreto legislativo n. 217/2005.

⁸ Cfr. *infra* la relazione tecnica.

⁹ Si tratta, pertanto, di anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012, in quanto, a decorrere da tale data, il decreto-legge n. 201/2011 ha disposto l'estensione del sistema contributivo pro rata a tutti gli iscritti all'AGO.

- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi (tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni;
 - dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni (comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 40 anni;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applicano al requisito anagrafico di 59 anni gli adeguamenti alla speranza di vita;
- norme transitorie (articolo 5): l'applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento, al personale che abbia maturato i requisiti previsti da tale normativa entro il 31 dicembre 2012 (comma 1). La norma conferma il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, nei confronti dei soggetti già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite, fatto salvo il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile (comma 2). Infine, la norma prevede la possibilità di accedere al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997¹⁰ solo nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2012, con l'applicazione del regime delle decorrenze.

La relazione tecnica quantifica i seguenti risparmi lordi recati dalle disposizioni in esame:

Effetti sommati delle successive Tabelle 1, 2 e 3

(migliaia di euro)

anno	minore spesa per rate di pensione
2013	-
2014	2.400
2015	14.900
2016	31.700
2017	56.600

¹⁰ Tale norma prevede che, in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, senza le riduzioni percentuali previste dalla legge n. 335/1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 165/1997.

(migliaia di euro)

anno	minore spesa per rate di pensione
2018	73.000
2019	109.200
2020	121.500
2021	153.600
2022	158.900

Le quantificazioni sono condotte sui seguenti parametri e sulle seguenti ipotesi:

- parametri macroeconomici contenuti nel DEF 2012 e nella lettera della Conferenza dei servizi Ministero del lavoro e Ministero dell'economia del 21 luglio 2011;
- caratteristiche dei pensionamenti del comparto considerato, desunte dagli archivi amministrativi dell'INPS – ex INPDAP, aggiornati al luglio 2012;
- ipotesi che il 20 per cento delle future generazioni di pensionati del comparto prosegua l'attività lavorativa, a prescindere dall'elevazione dei requisiti pensionistici, non producendo, pertanto, effetti di risparmio;
- applicazione della finestra mobile e dell'adeguamento alla speranza di vita secondo la normativa vigente, nonché della salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2012, come previsto dallo schema di regolamento esame.

In particolare, gli effetti delle singole disposizioni sono i seguenti:

1. Elevazione dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 3)

La relazione tecnica espone il processo di adeguamento dei requisiti sia per il personale dei comparti di cui all'articolo 2¹¹ (Tabella A), sia per i sottoufficiali, i graduati e i militari di truppa (Tabella B):

Tabella A

requisiti attuali (fino al 31.12.2012)	requisiti dal 1° 1.2013 al 31.12.2015 (*)	requisiti dal 1° 1.2016 al 31.12.2017 (**)	requisiti dal 1° 1.2018 (***)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	63
61	62 e 3 mesi	62 e 8 mesi	64
62	63 e 3 mesi	63 e 8 mesi	64
63	64 e 3 mesi	64 e 8 mesi	65
65	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	66 e 7 mesi

(*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018

(***) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente, come previsto dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame

¹¹ Come spiegato dalla relazione illustrativa, ogni singolo ordinamento prevede età anagrafiche massime variabili in funzione della qualifica o grado. Quando il militare ha raggiunto tale età anagrafica massima, l'amministrazione o ente datore di lavoro lo colloca a riposo qualora questi abbia già maturato i requisiti per il diritto a pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico; in caso contrario, il rapporto di servizio prosegue fino al raggiungimento della prima decorrenza utile in corrispondenza dei nuovi requisiti previsti dallo schema di regolamento in esame.

Tabella B

requisiti attuali (fino al 31.12.2012)	requisiti dal 1° .1.2013 al 31.12.2015 (*)	requisiti dal 1° .1.2016 al 31.12.2017 (**)	requisiti dal 1° .1.2018 (***)
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	62

(*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018

(***) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente, come previsto dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame

La relazione tecnica precisa che i requisiti previsti per il periodo 2013-2015 coincidono con quelli previgenti, tenendo conto della finestra mobile di 12 mesi e dell'adeguamento alla speranza di vita decorrente dal 2013.

La stima degli effetti di risparmio si basa sui seguenti valori:

- platea iniziale di soggetti interessati: 2.400 unità
- flusso annuo di pensioni liquidate: 400 unità
- importo medio di pensione (2012): 45.000 euro annui lordi

Sulla base di tali premesse, i risparmi sono quantificati come segue:

Tabella 1

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	400	8.100	48.800
2017	400	8.300	49.800
2018	400	10.200	50.800
2019	800	31.100	51.800
2020	800	31.700	52.800
2021	800	33.300	53.900
2022	800	33.000	55.000

2. Modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 4, comma 1)

L'accesso alla pensione anticipata, ad età anagrafiche inferiori a quelle di vecchiaia, avviene con almeno 42 anni e tre mesi di anzianità contributiva. È prevista l'applicazione di una riduzione sulla quota di pensione retributiva, in presenza di un'età anagrafica inferiore a 58 anni fino al 31/12/2018 e di 59 anni dal 1/1/2019.

La stima si basa sull'ipotesi che nel decennio considerato tutti i soggetti interessati subiscano la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anticipo in relazione all'età (o del 2 per cento per anticipi superiori a due anni). I parametri utilizzati sono i seguenti:

- platea iniziale: 2.400 soggetti interessati
- importo medio di pensione (2012): 38.500 euro lordi annui

Sulla base di tali premesse, i risparmi sono quantificati come segue:

Tabella 2

anni	numero di pensioni anticipate vigenti soggette a riduzione	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	720	300	40.600
2016	2.160	1.200	41.400
2017	4.320	2.700	42.200
2018	6.720	4.700	43.000
2019	9.120	7.000	43.900
2020	11.520	9.200	44.800
2021	13.920	11.600	45.700
2022	16.320	14.100	46.600

3. Ulteriore modalità di accesso alla pensione anticipata (articolo 4, comma 2)

L'accesso alla pensione anticipata ad anzianità contributive inferiori ai 42 anni e tre mesi è collegato ad età anagrafiche minime crescenti progressivamente, come previsto dalla norma. Nella stima degli effetti si è tenuto conto del fatto che, nel periodo 2013-2018, il previgente requisito anagrafico, comprensivo della finestra mobile, coincide con quello previsto dalla normativa proposta. Pertanto, per tali anni, l'effetto della disposizione riguarda solo l'incremento del requisito di anzianità contributiva. I parametri utilizzati sono i seguenti:

- platea iniziale: 1.200 soggetti interessati
- importo medio di pensione (2012): circa 38.900 euro lordi annui

Sulla base di tali premesse, i risparmi sono quantificati come segue:

Tabella 3

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	120	2.400	39.800
2015	360	14.600	40.600
2016	540	22.400	41.400
2017	1.260	45.600	42.200
2018	1.620	58.100	43.000
2019	1.980	71.100	43.900
2020	2.280	80.600	44.800
2021	2.400	109.700	45.700
2022	2.400	111.800	46.600

All'articolo 5 (norme transitorie e finali) la relazione tecnica non annette rilevanti effetti finanziari.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica sembrerebbe evidenziare solo i risparmi per la mancata corresponsione delle rate di pensione (a seguito del ritardato accesso al pensionamento), mentre non sembrerebbero conteggiate le maggiori spese corrispondenti al maggiore importo di pensione maturato proprio grazie al ritardato accesso al pensionamento. Pertanto, appare necessario chiarire se i risparmi quantificati siano al netto oppure al lordo di tali maggiori spese.

ARTICOLO 6

Disposizioni riguardanti gli spedizionieri doganali

Normativa vigente: la legge n. 230/1997 ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e l'iscrizione all'INPS di coloro che esercitano tale attività. Per gli spedizionieri che alla medesima data risultavano iscritti al soppresso fondo, è conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative già acquisite. Tale quota è erogata dall'INPS, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

La norma dispone:

- l'erogazione da parte dell'INPS delle quote di pensione degli spedizionieri doganali già iscritti al soppresso Fondo al compimento del sessantaseiesimo anno di età. Tale requisito viene conseguentemente elevato di un anno (comma 1);
- l'estensione agli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali della disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42/2006 (comma 2).

La relazione tecnica precisa che la disposizione di cui al comma 1 (liquidazione della quota pensionistica al compimento del sessantaseiesimo anno di età) non comporta risparmi significativi per gli anni 2013-2022, dal momento che per i soggetti in esame già trovavano applicazione la disciplina delle decorrenze e quella relativa all'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.

Invece, l'estensione della disciplina della totalizzazione al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali (comma 2) comporta i seguenti maggiori oneri:

anni	maggior numero di pensioni vigenti	maggiore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	45	1.094	24.500
2014	41	1.026	25.000
2015	33	830	25.500
2016	32	828	26.000
2017	28	733	26.500
2018	24	657	27.000
2019	21	573	27.500
2020	25	697	28.100
2021	22	624	28.700
2022	20	571	29.300

La relazione tecnica precisa che le valutazioni sono state effettuate attraverso un modello di simulazione individuale, prevedendo una propensione alla totalizzazione del 30 per cento per coloro (circa 400 soggetti su 800 ex spedizionieri doganali) che avrebbero interesse a totalizzare in quanto anticiperebbero la decorrenza della pensione. Gli effetti finanziari, per il periodo 2013-2022, evidenziano un maggior onere per il complesso delle gestioni coinvolte nella totalizzazione.

Nel calcolo di tali oneri, tuttavia, si deve tenere conto che per le prestazioni totalizzate trovano applicazione sia la disciplina delle decorrenze sia quella dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita¹².

Al riguardo, dal momento che il comma 2 modifica il decreto legislativo n. 42/2006 in materia di totalizzazione, la norma sembrerebbe consentire la riliquidazione di pensioni già in essere. Pertanto appare necessario acquisire chiarimenti anche in merito alla corresponsione degli arretrati nei primi anni, oltre che delle spese relative all'anticipo dei trattamenti, a coloro che, grazie alla norma in esame, conseguono un anticipo nell'accesso al pensionamento.

ARTICOLO 7

Disposizioni riguardanti i lavoratori poligrafici

Normativa vigente: l'articolo 37 della legge n. 416/1981 prevede, tra l'altro, la possibilità per i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende dell'editoria posti in cassa integrazione guadagni straordinaria di optare per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità. Tale opzione va esercitata entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta. In particolare, è stabilito

¹² Ciò pertanto comporterebbe un anticipo piuttosto limitato all'accesso al trattamento pensionistico.

che tali lavoratori, che possono far valere 1.664 contributi settimanali (o 384 mensili), hanno diritto di accedere al trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a tre anni, con un massimo di 35 anni.

La norma, modificando l'articolo 37 della legge n. 416/1981, dispone l'innalzamento progressivo dei requisiti contributivi effettivi necessari per l'accesso al pensionamento anticipato (35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 37 a decorrere dal 1° gennaio 2018) e la contestuale soppressione dell'abbuono di tre anni di contributi previsto dall'articolo 37 medesimo.

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	490	6.248	25.500
2014	565	13.618	25.900
2015	750	17.280	26.400
2016	814	20.869	26.900
2017	778	21.517	27.400
2018	983	24.195	27.900
2019	1.096	31.840	28.400
2020	1.444	41.992	28.900
2021	1.179	34.123	29.500
2022	1.285	40.036	30.000

La stima si basa sul dato di circa 700 soggetti che, per ciascun anno, accedono al trattamento anticipato di pensione.

Tale numero, rilevato dagli archivi INPS, è ricostruito sulla base dei dati storici della collettività e della sua distribuzione di anzianità al pensionamento. Tale distribuzione per anzianità non si modifica nel corso dell'intervallo della stima. Inoltre, come chiarito nel messaggio INPS n. 7155/2012, per i lavoratori in esame, con l'attuale normativa, il trattamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, non applicandosi, quindi, il regime delle decorrenze. Poiché sono possibili nuovi ingressi in cassa integrazione nel corso del 2013 di lavoratori poligrafici, anche con anzianità prossima ai 35 anni, tenendo conto dell'assenza del regime delle decorrenze, è ipotizzabile un minor onere per il 2013¹³.

¹³ Sarebbe quindi che, secondo la relazione tecnica, prevedendosi per il 2013 un ulteriore accesso al trattamento di CIGS e, dopo almeno due mesi, un travaso di parte dei soggetti con i requisiti richiesti in pensionamento anticipato, immediatamente in quanto non sono previste finestre, il risparmio ascrivibile alla disposizione in esame potrebbe essere anche maggiore di quello stimato.

Al riguardo, appare opportuno acquisire la stima del maggiore onere per cassa integrazione che si determinerà per la più prolungata permanenza nel trattamento dei soggetti che, in assenza della disposizione in esame, avrebbero avuto accesso al pensionamento anticipato¹⁴.

ARTICOLO 8

Disposizioni per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto

Normativa vigente: l'articolo 3 della legge n. 414/1996 prevede, tra l'altro, per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi l'accesso al pensionamento di vecchiaia al compimento di 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne.

La norma, modificando l'articolo 3 della legge n. 414/1996, dispone, per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto, la maturazione del diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio.

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	-	-	0
2014	-	-	0
2015	140	2.212	25.100
2016	993	19.867	25.700
2017	610	16.894	23.800
2018	624	11.329	21.000
2019	1.460	28.570	22.900
2020	877	19.825	20.200
2021	1.580	33.338	22.600
2022	1.114	23.377	19.300

La relazione tecnica non reca alcun dato a supporto della quantificazione. Precisa che l'INPS, con messaggio n. 11010/2012, ha specificato che l'accesso al pensionamento di vecchiaia con requisiti ridotti è subordinato al presupposto che le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell'età pensionabile, senza soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione pensionistica. In mancanza di tale presupposto (prosecuzione volontaria, mobilità ecc.), i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia sono gli stessi dell'assicurazione generale obbligatoria.

¹⁴ Tale informazione, che non ha rilevanza ai fini della copertura (la CIGS è finanziata dalla contribuzione), appare interessante ai fini della contabilità nazionale e del bilancio INPS.

Al riguardo appare necessario acquisire i dati e i parametri necessari alla verifica della congruità dei risparmi quantificati dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 9

Disposizioni riguardanti i lavoratori marittimi

Normativa vigente: la legge n. 413/1984 ha disposto la soppressione della Cassa nazionale della previdenza marinara e la contestuale iscrizione presso l'INPS di tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale. L'articolo 31 della medesima legge dispone che i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere 1.040 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Per quanto riguarda i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, e i marittimi abilitati al pilotaggio accedono alla pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne¹⁵.

La norma, modificando la legge n. 413/1984, dispone:

- per i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, e per i marittimi abilitati al pilotaggio, il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio¹⁶ (comma 1);
- il progressivo innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione anticipata (56 anni fino al 31 dicembre 2014; 57 fino al 31 dicembre 2017; 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018), rimanendo confermato il requisito di almeno 20 anni di anzianità contributiva, di cui 10 anni di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo¹⁷ (comma 2).

¹⁵ Cfr. la Circolare dell'INPS n. 35/2012.

¹⁶ Pertanto, essendo previsto per l'AGO l'innalzamento graduale dell'età pensionabile (fino a 67 anni nel 2021) e l'adeguamento alla speranza di vita, anche l'età pensionabile per i lavoratori marittimi subirà un graduale innalzamento fino a 62 anni (nonché l'adeguamento alla speranza di vita).

¹⁷ Articolo 31 della legge n. 413/1984.

La relazione tecnica quantifica le seguenti riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni in esame:

(migliaia di euro)

anno	comma 1	comma 2	totale
2013	275		275
2014	556		556
2015	567	1.800	2.367
2016	578	3.638	4.216
2017	589	3.713	4.302
2018	601	3.788	4.389
2019	613	5.775	6.388
2020	625	7.800	8.425
2021	638	7.950	8.588
2022	651	8.100	8.751

In particolare, il progressivo innalzamento del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per i piloti del pilotaggio marittimo (comma 1), reca i seguenti risparmi:

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	10	275	55.000
2014	10	556	56.100
2015	10	567	57.200
2016	10	578	58.300
2017	10	589	59.500
2018	10	601	60.700
2019	10	613	61.900
2020	10	625	63.100
2021	10	638	64.400
2022	10	651	65.700

La relazione tecnica precisa che le valutazioni sono state effettuate sulla base di informazioni ricavate dagli archivi INPS. In particolare, sono state analizzate le aziende con personale di qualifica di pilota marittimo, definendo una platea di circa 450 soggetti attivi. La relazione tecnica, inoltre, ipotizza che con la previgente normativa si sarebbero liquidati circa 10 trattamenti l'anno che, a seguito della disposizione in esame, subiranno un ritardo nella liquidazione di circa un anno. Infine, per le valutazioni si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 54.000 euro, riferibili al 2012.

Per quanto riguarda il progressivo innalzamento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione anticipata (comma 2), la relazione tecnica fornisce la quantificazione dei seguenti risparmi:

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013			
2014			
2015	150	1.800	24.000
2016	150	3.638	24.500
2017	150	3.713	25.000
2018	150	3.788	25.500
2019	150	5.775	26.000
2020	150	7.800	26.500
2021	150	7.950	27.000
2022	150	8.100	27.500

Anche in questo caso, le valutazioni si basano sui dati ricavati dagli archivi INPS. In particolare, sono state analizzate le liquidazioni di pensioni della categoria PM degli ultimi anni, giungendo a definire una platea di circa 150 nuove pensioni all'anno che subiranno ritardi nella liquidazione per effetto della disposizione in esame. Infine, la relazione tecnica precisa che si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 22.500 euro, riferibile al 2012.

Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori informazioni circa i parametri posti alla base della quantificazione, con particolare riferimento allo slittamento medio dell'accesso al pensionamento in caso di pensione anticipata (comma 2).

ARTICOLO 10

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo ballo

La norma, modificando l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 64/2010¹⁸, dispone l'innalzamento da 45 a 46 anni dell'età pensionabile per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini.

La relazione tecnica precisa che l'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento non comporta effetti finanziari significativi.

La **relazione illustrativa**, precisa che la disposizione assorbe, di fatto, il prolungamento di un anno dell'attività stabilito in precedenza dalla cosiddetta finestra mobile.

¹⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2010.

Nulla da osservare, dal momento che, come anche precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione non comporta, di fatto, mutamenti nelle modalità di accesso al pensionamento per la categoria di lavoratori in esame.

Si segnala, comunque, che anche al requisito di età anagrafica dei ballerini e tescicorei si applica, ai sensi dell'articolo 1 dello schema di regolamento in esame, l'adeguamento alla speranza di vita.

ARTICOLO 11

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo attori

La norma, sostituendo la Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 182/1997, prevede l'elevazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione per i lavoratori del gruppo attori¹⁹ che, alla data del 31.12.1995, risultavano già iscritti all'ENPALS²⁰.

In particolare, la Tabella C attualmente vigente fissa l'età pensionabile per i lavoratori in esame in 63 anni per gli uomini e 58 per le donne. La Tabella prevista dallo schema di regolamento in esame, invece, prevede la seguente progressione:

Decorrenza della pensione	età anagrafica donne	età anagrafica uomini
dal 1°.1. 2013	60 anni	64 anni
dal 1°.1. 2015	61 anni	64 anni
dal 1°.1. 2017	62 anni	64 anni
dal 1°.1. 2019	63 anni	64 anni
dal 1°.1. 2021	64 anni	64 anni

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	5	42	15.590
2016	9	113	15.890
2017	23	257	16.200
2018	23	377	16.530
2019	31	458	16.860

¹⁹ In particolare, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 182/1997 elenca le seguenti categorie di lavoratori: a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; c) direttori d'orchestra e sostituti; d) figuranti e indossatori.

²⁰ Si tratta, pertanto, dei lavoratori cui si applica il sistema misto (retributivo, per le anzianità maturate prima del 31.12.1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente a tale data). L'adeguamento dell'età pensionabile in esame è già previsto dalla normativa vigente per gli iscritti all'ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 1996.

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2020	36	584	17.200
2021	62	866	17.540
2022	81	1.280	17.890

Al riguardo, appare necessario acquisire i dati posti alla base della quantificazione.

ARTICOLO 12

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo canto

La norma, modificando l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 182/1997, dispone, con riferimento ai lavoratori iscritti all'ENPALS alla data del 31.12.1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, l'innalzamento dell'età pensionabile (prevista all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini) secondo la seguente progressione:

Decorrenza della pensione	età anagrafica donne	età anagrafica uomini
fino al 31.12.2014	57 anni	61 anni
dal 1°.1. 2015	58 anni	61 anni
dal 1°.1. 2017	59 anni	61 anni
dal 1°.1. 2019	60 anni	61 anni
dal 1°.1. 2021	61 anni	61 anni

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013		-	-
2014	14	104	14.280
2015	34	351	14.550
2016	28	462	14.830
2017	48	576	15.120
2018	49	750	15.430
2019	58	846	15.740
2020	51	876	16.050
2021	65	948	16.370
2022	63	1.067	16.700

Al riguardo, appare opportuno acquisire gli ulteriori elementi utilizzati per la quantificazione.

ARTICOLO 13

Disposizioni riguardanti gli sportivi professionisti

La norma, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 166/1997, dispone l'aumento dell'età pensionabile per gli iscritti all'ENPALS alla data del 31.12.1995, attualmente fissato in 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne, secondo la seguente progressione:

Decorrenza della pensione	età anagrafica donne	età anagrafica uomini
fino al 31.12.2014	49 anni	53 anni
dal 1°.1. 2015	50 anni	53 anni
dal 1°.1. 2017	51 anni	53 anni
dal 1°.1. 2019	52 anni	53 anni
dal 1°.1. 2021	53 anni	53 anni

La relazione tecnica precisa che l'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento non comporta effetti finanziari significativi.

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica non fornisce alcun dato a supporto dell'affermata irrilevanza degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni in esame.

ARTICOLO 14, commi 1 e 2

Perdita del titolo abilitante allo svolgimento di specifica attività lavorativa

La norma dispone:

- l'applicazione dei requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a coloro per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti possano essere elevati (al superamento del giudizio di idoneità), la deroga in esame si applica solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante (comma 1);
- l'applicazione dei requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011 al personale di volo per il quale venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età (comma 2).

La relazione tecnica precisa che il comma 1, che si riferisce al Fondo trasporti, comporta un minore risparmio, già considerato e dedotto algebricamente all'interno della valutazione degli effetti finanziari recati dal precedente articolo 8²¹.

Il comma 2 (riguardante gli iscritti al Fondo volo), invece, non dà luogo a effetti finanziari rilevanti, in quanto, in genere, i piloti con 60 o più anni possono condurre velivoli commerciali con altro pilota in possesso di titolo abilitante.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 14, commi 3, 4 e 5

Disposizioni riguardanti i controllori di volo

La norma, con riferimento ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, nonché di esperto di assistenza al volo e meteo, dipendente dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), dispone:

- l'applicazione dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2012 (comma 3);
- a decorrere dal 1° gennaio 2013, per coloro che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'aumento dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione con età inferiori a 60 anni, dai 35 anni attuali (unitamente a 57 anni di anzianità anagrafica) a 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a decorrere dal 2014 (comma 4, primo e secondo periodo);
- la penalizzazione del trattamento per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni.

In particolare, la norma prevede l'applicazione sulla quota retributiva di trattamento maturata prima del 1° gennaio 2012 di una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale percentuale è elevata a due punti per ogni anno di ulteriore anticipo rispetto a due anni (comma 4, terzo e quarto periodo). Infine, il successivo comma 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149/1997 che reca le disposizioni vigenti in materia di pensione anticipata.

²¹ Cfr. *supra*.

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

anni	minor numero di pensioni vigenti	minore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	1	29	58.000
2014	3	118	59.200
2015	5	240	60.400
2016	7	366	61.500
2017	9	498	62.700
2018	10	603	64.000
2019	11	680	65.400
2020	12	760	66.700
2021	12	808	68.000
2022	12	824	69.400

La relazione tecnica precisa che la valutazione è stata effettuata partendo da informazioni ricavate dagli archivi della gestione ex-INPDAP. In particolare, analizzando la serie storica del numero di pensionamenti del personale operativo, si è giunti a definire una platea di poche unità cui potrebbe essere applicata la norma. Per le valutazioni, infine, si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 57.800 euro, riferibile al 2012.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 15

Deroghe

La norma prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi ai soggetti di cui al presente regolamento, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente a tale data, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- siano collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 settembre 2012, anche se alla medesima data non risultino ancora cessati dall'attività lavorativa, e maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- siano collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 15 settembre 2012 e, alla medesima data, siano cessati dall'attività lavorativa;
- siano autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015;

- risultino, alla data del 15 settembre 2015, in congedo per assistere i figli con disabilità grave;
- abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 15 settembre 2013, in ragione di accordi individuali, maturando, secondo la previgente normativa pensionistica, la decorrenza del trattamento entro il 15 settembre 2015;
- siano lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento²², in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 15 settembre 2012.

La relazione tecnica quantifica la maggiore spesa pensionistica come segue:

anni	maggior numero di pensioni vigenti	maggiore spesa per rate di pensione (migliaia di euro)	importi medi annui (in euro)
2013	295	6.310	25.500
2014	292	7.745	25.900
2015	289	7.859	26.400
2016	286	7.601	26.800
2017	283	7.344	27.300
2018	281	16.132	27.800
2019	923	34.222	28.300
2020	737	29.246	25.500
2021	644	17.137	28.800
2022	-	-	-

La relazione tecnica precisa che i soggetti rientrati nelle deroghe, ai sensi della disposizione in esame, non sono stati considerati nelle platee che hanno determinato le valutazioni relative agli articoli precedenti. Tale impostazione ha reso la determinazione dei risparmi non influenzata dai soggetti derogati, il cui onere è stato valutato complessivamente e a parte. Infine, la relazione tecnica sottolinea che nelle valutazioni non si è tenuto conto di alcun limite temporale per le decorrenze dei derogati.

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti in merito ai dati sottostanti le quantificazioni, con particolare riferimento alle motivazioni che sottendono il significativo incremento delle pensioni vigenti nel 2019.

²² Articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981.